



PROVINCIA DI VENEZIA

PROVINCIA DI VENEZIA
Protocollo Numero:
0058568 del: 16/08/2006
Classifica: MI-T-

DECRETO DIRIGENZIALE n. 2006/00567 del 27 giugno 2006

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale ai sensi art. 269 commi 2 e 8 per attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.

Proposta n° 2006/27/00001

Responsabile del Procedimento: dott. Massimo Gattolin
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Francesco Chiosi

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE del SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n. 203 recante "Attuazione delle Direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 Aprile 1987, n.183";

Visto il Decreto Ministeriale 12 Luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1991 recante "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989", ed in particolare l'art. 4 comma 2, ove si definiscono attività a ridotto inquinamento atmosferico le attività che utilizzano, nel ciclo di produzione, materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'all. 2;

Visto il medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1991 ed in particolare l'art. 5 comma 1 ove si stabilisce che le regioni e le autorità di cui all'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n. 203 autorizzano in via generale le attività di cui all'art. 4;

Vista la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 che attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15, ed in particolare l'art. 58 che delega alle Province "il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dalla normativa statale vigente in materia, salvo che per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale in base alla presente legge, nonché per gli

impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988 n. 203";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante "Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203", tra le quali possono rientrare alcune attività di cui sopra;

Visto che nella seduta del 26 Febbraio 2001 e del 2 Settembre 2002 la C.T.P.A. ha approvato le procedure per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25.7.1991-All. 2;

Visto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2006/00018 del 02.03.2006 sono state approvate le nuove procedure per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per talune attività classificate a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25.7.1991- All. 2, individuate tra quelle maggiormente diffuse nel territorio della Provincia di Venezia;

Visto che la sopra citata deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2006/00018 del 02.03.2006 da facoltà al Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia di modificare i contenuti dell'autorizzazione di carattere generale a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni;

Visto che il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto che l'articolo 280 del medesimo Decreto Legislativo abroga il D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 203, il D.P.R. 25 Luglio 1991, nonché il D.M. 16 gennaio 2004 n. 44;

Visto che l'articolo 268 comma 1 punto p) del medesimo Decreto Legislativo definisce come autorità competente la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni;

Visto che l'art. 272 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che l'autorità competente debba procedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, all'adozione di autorizzazioni di carattere generale per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V e che possa farlo anche per altre categorie impiantistiche;

Visto che le officine meccaniche spesso svolgono, assieme a operazioni meccaniche esenti dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 oppure a lavorazioni di saldatura di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del medesimo D.Lgs, anche operazioni meccaniche e/o chimiche di trattamento superficiale dei metalli da autorizzare in procedura ordinaria;

Ritenuto di estendere anche a tale categoria impiantistica la facoltà di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

Art. 1 - La presente autorizzazione di carattere generale riguarda esclusivamente le attività elencate nell'All. 1 che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Gli enti e le imprese che intendono installare, nuovi impianti o procedere ad un loro trasferimento ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 per l'esercizio di attività elencate in All. 1, o sottoporre i suddetti impianti a modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06, e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, devono

presentarne preventivamente richiesta alla Provincia, e per conoscenza al Comune, utilizzando il modello contenuto nell'All. 2 che fa parte integrante del presente provvedimento. Tale richiesta dovrà essere presentata, debitamente compilata in ogni sua parte, sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

- Art. 3- Gli enti e le imprese che, alla data di emanazione della presente autorizzazione di carattere generale, hanno già presentato alla Provincia richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 15 del D.P.R. 203/88 o dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06, per l'installazione e l'esercizio o la modifica sostanziale o ancora il trasferimento di attività elencate in All. 1 e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, devono presentare alla Provincia, e per conoscenza al Comune, la richiesta di cui all'Art. 2.
- Art. 4- Gli enti e le imprese che esercitano attività elencate in All. 1 e che risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88 o dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06, o che hanno presentato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 del D.P.R. 203/88, domanda di autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988, potranno avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 presentando alla Provincia, e per conoscenza al Comune, la richiesta di cui all'Art. 2.
- Art. 5- Gli enti e le imprese che esercitano attività elencate in All. 1 e che risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88 o dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06, o che hanno presentato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 del D.P.R. 203/88, domanda di autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data al 1 luglio 1988, potranno richiedere di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale per la modifica sostanziale di una o più attività presenti all'interno dell'impianto qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) La richiesta dovrà essere estesa a tutte le attività elencate in All. 1 presenti nello stabilimento; in modo particolare i punti di emissione relativi alle fasi lavorative esistenti devono essere riportati nella TABELLA CAMINI contenuta nella richiesta di cui all'All. 2, specificando nell'apposito spazio se trattasi di emissioni oggetto o meno di modifica.
 - b) Le attività elencate in All. 1 presenti nello stabilimento che non sono oggetto di modifica dovranno comunque essere adeguate ai requisiti e alle prescrizioni dell'All. 3 entro un anno dalla data di presentazione della richiesta.
 - c) Ciascuna attività oggetto di modifica sostanziale dovrà essere condotta nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni particolari e dei requisiti tecnici riportati nell'All. 3, che fa parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 6- Non possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale:
- a) le ditte che, pur svolgendo attività elencate in All. 1, risultano altresì individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte V del medesimo D.Lgs., o verrebbero a rientrarvi in virtù delle modifiche oggetto della richiesta;
 - b) le ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- Art. 7- Gli enti e le imprese che hanno presentato richiesta di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale secondo quanto previsto dagli Art. 2, 3, 4 e 5 devono ritenersi autorizzati a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della medesima comunicazione da parte della Provincia ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06. A partire da tale data, sono da considerarsi abrogati eventuali decreti precedentemente rilasciati da questa Amministrazione ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera, o parti di essi, relative esclusivamente alle attività che vengono assoggettate alla disciplina del presente provvedimento.
- Art. 8- È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione provinciale, sulla base di eventuali rilievi motivati, o di irregolarità nella comunicazione di cui all'Art. 2 del presente provvedimento, di negare con apposito provvedimento l'autorizzazione entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della medesima richiesta.

- Art.9 - I punti di emissione autorizzati saranno quelli elencati nella specifica TABELLA CAMINI che fa parte integrante della richiesta di cui all'Art. 2.
- Art.10 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) gli enti e le imprese che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti a condurre l'impianto nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni particolari e dei requisiti tecnici riportati nell' All. 3;
 - b) le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni non espressamente indicati nell'All. 3 devono essere inferiori a quelle elencate nell'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06;
 - c) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
 - d) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la sigla riportata nella TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (TAB 1). L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- Art.11 - Come previsto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto.
- Art.12 - Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
- Art.13 - Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, su tutti i punti di emissione indicati nella TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (TAB 1) come nuovi o come oggetto di modifica sostanziale.
- Art.14 - Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui all'art. 13 dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
- Art.15 - Qualora le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.
- Art.16 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'All. VI alla parte V del D.Lgs 152/06.
- Art.17 - L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto di tali limiti, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- Art.18 - Fanno parte integrante delle attività oggetto del presente provvedimento, e devono pertanto essere riportate nella TABELLA CAMINI, le emissioni afferenti ad impianti termici o caldaie adibite ad uso sia produttivo che civile con potenza termica superiore ai valori di soglia come definiti nell'art. 269 comma 14 del D.Lgs 152/06.
- Art.19 - Deve essere comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta o la cessazione dell'attività.

- Art.20 - Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 **la presente autorizzazione di carattere generale ha validità fino al 28.06.2021**. Entro 60 giorni dal suo rinnovo, chi intenderà continuare ad avvalersene dovrà presentare apposita richiesta di adesione corredata, ove necessario, da progetto di adeguamento.
- Art.21 - I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
- Art.22 - L'autorizzazione acquisita dagli enti o imprese che comunicano di avvalersi del presente provvedimento potrà essere sospesa e anche revocata, ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06, in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art.23 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art.24 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO POLITICHE AMBIENTALI

F.to Massimo Gattolin

